

Penale Sent. Sez. 5 Num. 26604 Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: CUOCO MICHELE
Data Udienza: 18/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Attanasio Matteo nato a Casal Velino il 14 maggio 1944;

avverso la sentenza del 7 novembre 2025 dalla Corte d'appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Michele Cuoco;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Salerno, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Matteo

Attanasio responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché, nella sua qualità di amministratore della Termoinfissi di Attanasio & C. s.a.s. (dichiarata fallita il 25 febbraio 2019), avrebbe distratto i beni aziendali della detta società, fittiziamente ceduti in favore della figlia, Nicolina Attanasio, titolare di autonoma impresa individuale, per un ammontare (mai versato) di 144 mila euro.

2. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di tre motivi d'impugnazione.

2.1. I primi due deducono, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancanza tanto dell'elemento oggettivo (il primo motivo) del reato contestato, quanto di quello soggettivo (il secondo). La difesa sostiene, in estrema sintesi, che – in ragione della pacifica capienza del patrimonio residuo rimasto nella titolarità della cedente (pari a circa 1,5 milioni di euro), di per sé idoneo a soddisfare integralmente le pretese dei creditori insinuati al passivo fallimentare (per circa 400 mila euro) - da un canto, l'atto di cessione oggetto dell'imputazione non avrebbe procurato alcun danno alle ragioni dei creditori (né, a monte, poteva risultare concretamente idoneo a determinare una situazione di pericolo), dall'altro, anche alla luce delle condizioni patrimoniali in cui versava la società al momento della cessione, difetterebbe la consapevole volontà dell'imputato di incidere, attraverso la contestata cessione, sulle prospettive di soddisfacimento concorsuale dei creditori.

2.2. Il terzo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen.), attiene invece all'invocata sospensione condizionale della pena, illogicamente negata nonostante che i precedenti gravanti sull'imputato fossero riferiti a reati contravvenzionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi sono infondati.

1.1. L'assunto dal quale muove la difesa è corretto: il principio della necessaria offensività della condotta, senz'altro applicabile anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi (Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562), impone di valutare, se non la causazione di un effettivo pregiudizio ai creditori (dato che rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 l. fall.: Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 Rv. 253933; Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012 Rv. 252307), la concreta idoneità dell'atto posto in essere a determinare una situazione di

pericolo per il patrimonio della società (cfr. *ex plurimis* Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Rv. 269562). E la decisione di merito, nel ritenere la natura distrattiva della condotta, deve dar conto della connotazione del fatto in termini di pericolo concreto sulla base di una puntuale analisi della fattispecie concreta in tutte le sue peculiarità, ricercando possibili (positivi o negativi) "indici di frodolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa (funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori) e, dall'altro, alla relativa proiezione soggettiva nella rappresentazione del soggetto agente.

Indici rinvenibili, ad esempio, nella condizione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nella congiuntura economica in cui la condotta pericolosa si è realizzata, nel contesto in cui l'impresa ha operato (avuto riguardo a cointeressenze dell'imprenditore o dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte nei fatti depauperativi), nella "distanza" (ai soli fini della valutazione dell'elemento soggettivo) del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a qualsiasi canone di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, in motivazione).

Indici, tuttavia, che, permettendo di colorare un'operazione astrattamente lecita, presuppongono l'equivocità del dato fattuale; equivocità intrinsecamente esclusa, invece, a fronte di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284, quanto alla distanza temporale dell'atto rispetto al fallimento).

Dato, quest'ultimo, che rende irrilevante la c.d. "zona di rischio penale", ossia il parametro spazio - temporale entro il quale l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, è destinato ad orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest'ultimo; parametro che può, infatti, valere ad escludere la rilevanza penale della condotta solo quando l'azione addebitata - valutata atomisticamente - non sia idonea, per le sue caratteristiche intrinseche, ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa e non sia collocabile in un contesto di condotte che abbiano determinato il dissesto (Sez. 5, n. 18517 del 22/02/2018, Lapis, Rv. 273073).

1.2. Ebbene, i fatti, nella loro storicità, non sono in contestazione: la società ha ceduto i beni aziendali in favore dell'impresa individuale di titolarità della figlia ad un prezzo mai effettivamente versato, poco prima dell'intervenuto fallimento, con la previsione della locazione dell'opificio industriale ad un canone irrisorio; e tanto si risolve in una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un'ottica concorsuale, degli interessi dei creditori; un pregiudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in alcun modo è escluso dalla

residua capienza patrimoniale o dall'asserito favorevole contesto economico (peraltro inesistente, in considerazione dell'imminente fallimento, poi dichiarato) nel quale è stato posto in essere; astratti "indici di fraudolenza" che, per come si è detto, permettendo di colorare un'operazione astrattamente lecita, presuppongono l'equivocità del dato fattuale, ossia che l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia, in sé, idonea ad esporre a pericolo il patrimonio dell'impresa, divenendo irrilevanti a fronte (come in concreto avvenuto) di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria.

2. Manifestamente infondato il terzo motivo di censura, essendo pacifica la circostanza per cui l'imputato ha già beneficiato due volte del beneficio invocato, a prescindere dalla natura del reato per il quale è intervenuta condanna. E la sospensione condizionale della pena non può essere concessa al soggetto che ne abbia già fruito in due distinte occasioni, neppure se, essendosene poi disposta la revoca ai sensi dell'art. 168 cod. pen., il beneficio non sia stato effettivamente goduto dal condannato (Sez. 1, n. 15823 del 06/03/2025, Zaccagnini, Rv. 288108).

3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18 maggio 2026

Il Consigliere estensore

Michele Cuoco

Il Presidente

Michele Romano